SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo rinconoscimento, di specialità medicinali.

07A00801

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2007, n. **11.**

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 11 con il quale è costituito il Comitato consultivo, nonché dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

Visto l'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1236/2005 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro attuazione;

Visto l'articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 29 del 2006, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del citato regolamento (CE) n. 1236/2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del commercio internazionale e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione ed autorità nazionale

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005, del Consiglio, del 27 giugno 2005, di seguito denominato: «regolamento», relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

2. L'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento e del presente decreto legislativo è il Ministero del commercio internazionale.

3. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, esprime, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste nel regolamento. In tale caso la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La partecipazione al Comitato consultivo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2.

Sanzioni

1. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione di beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 50.000 euro.

2. Chiunque, anche gratuitamente, fornisce, accetta o richiede assistenza tecnica in relazione a beni utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti elencati nell'allegato II del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei

beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo o fornisce l'assistenza tecnica connessa senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento, è punito con l'ammenda da 15.000 euro a 90.000 euro.

4. Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento, paragrafo 1, ovvero ottiene l'autorizzazione o dichiarazioni o documentazioni false, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni merci oggetto delle operazioni commerciali.

6. L'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del regolamento, nonché l'esportatore delle merci elencate nell'allegato III del regolamento, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso che:

a) omette di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni;

b) non conserva per tre anni i relativi documenti di legge;

c) su richiesta dell'autorità competente non effettua la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.

7. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee e del commercio internazionale*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

RUTELLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.»:

«Art. 11 — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme te altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione delta giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura detta contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2003, n. 102:

«Art. 11 *(Comitato consultivo)*. — 1. Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.

2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto è prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorità competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni

di carattere particolare e/o generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.

3. Il Comitato consultivo è composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell'Autorità competente. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.

4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attività produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.

5. Alte riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell'Autorità competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alta tutela dell'ordine e delta sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutano, nonché altri esperti anche estranei all'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.

6. Il Comitato consultivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalità di funzionamento del Comitato.».

— Il regolamento (CE) 1334/2000, è pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 159 del 30 giugno 2000.

— Si riporta il testo dell'art. 50, della legge 1º marzo 2002, n. 39, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.»:

«Art. 50 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

— Il regolamento (CE) n. 1236/2005 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio 2005.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario:

«Art. 5 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 1236/2005, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 e l'art. 11, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'art. 444 del codice di procedura penale, così recita:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*quater*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*, comma 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 545]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena alla concessione della sospensione condizionale della pena (c.p. 163].

In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

07G0021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 2007, n. **12.**

Regolamento di integrazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza.

IL VICE MINISTRO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza, al comma 3 prevede che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del competente Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, concernente: «Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la complessità e difficoltà delle attività di reperimento delle fonti documentali e probatorie da porsi a base delle proposte di conferimento di ricompense al Valore ed al Merito della Guardia di finanza, con riferimento a situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale;

Ritenuto necessario, conseguentemente, ampliare il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 315 del 2002, con riferimento alle proposte concernenti le situazioni menzionate;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-13120 del 12 dicembre 2006;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 è di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 gennaio 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 196

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315 (Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 2003, n. 46, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 5 *(Istruttoria delle proposte)*. — 1. Le proposte di conferimento delle ricompense sono formulate, specificandone la tipologia, dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti, e precisamente:

a) dal Comandante generale della Guardia di finanza;

b) dai comandanti di corpo, per il tramite gerarchico, da cui dipendono i militari della Guardia di finanza autori degli atti ed attività meritorie;

c) sempre per il tramite gerarchico, dai comandanti territoriali aventi giurisdizione sui luoghi dove si sono verificati i fatti o hanno avuto svolgimento le attività meritorie compiute da personale di altra Forza armata o di Polizia nonché da civili;

d) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono istruite dal Comando generale che le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze corredate del parere della commissione di cui all'art. 6, entro sei mesi a partire dalla data alla quale è riconducibile la definizione dell'evento a cui si riferisce la proposta.

3. Per i fatti avvenuti all'estero, anche se a bordo di naviglio o di aeromobile, e per i conferimenti alla memoria ai sensi dell'art. 2, si prescinde dal termine di cui al comma 2. Per tutte le altre situazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui al comma 2 decorre dall'entrata in vigore dello stesso. Per le situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 è di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2002, n. 315, come modificato dal presente regolamento, si veda nella nota al titolo.

07G0023

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Dina Forti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Dina Forti, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 15.000,00;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2006;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 novembre 2006, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila alla sig.ra Dina Forti, nata ad Alessandria d'Egitto il 24 aprile 1915.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2006 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 145

07A01355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Navia Maria Goltara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Navia Maria Goltara, che possiede i requisiti previsti a la predetta legge istitutiva, di euro 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2006;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 novembre 2006, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila alla sig.ra Navia Maria Goltara, nata a Sermide (Mantova) il 21 giugno 1936.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2006 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 144

07A01356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Guido Turchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Guido Turchi, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitunva, di euro 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2006;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 novembre 2006, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro quindicimila al sig. Guido Turchi, nato a Roma il 10 novembre 1916.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2006 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 146

07A01357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Burgio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Burgio (Agrigento) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione subordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione Siciliana.

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Burgio (Agrigento), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 252

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Burgio (Agrigento) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2005, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa del grave degrado in cui ha versato per tanto tempo il territorio e della indotta disaffezione della popolazione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal prefetto di Agrigento con relazione del 28 novembre 2006, cui si rinvia integralmente, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'istituzione comunale, il consolidato sistema d'influenza criminale è ancora in grado di esprimere una capacità di interferenza e di condizionamento, che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

In particolare, a seguito di più recenti accertamenti, è emerso il permanere di rapporti tra esponenti della malavita locale ed appartenenti alla burocrazia comunale, legami non del tutto recisi nonostante la presenza dell'organo straordinario.

Infatti, a fronte di un'iniziale atteggiamento di favore della struttura amministrativa nei confronti della commissione straordinaria, non appena quest'ultima ha posto in essere alcuni necessari interventi di riorganizzazione, si è assistito ad un'aperta contrapposizione da parte dell'apparato burocratico, manifestatosi in episodi di ostruzionismo ed, in ogni caso, di scarsa collaborazione.

Tale situazione è riconducibile principalmente all'adozione dei provvedimenti di riassetto che hanno interessato settori strategici, quali l'ufficio anagrafe comunale, nonché l'ufficio tecnico, la cui direzione è ora affidata ad un sovraordinato che ne assicura il buon funzionamento.

La commissione straordinaria ha, tra l'altro, constatato che l'adozione dei predetti provvedimenti ha dato luogo a fenomeni di ingiustificato assenteismo, coincidenti con la presenza negli uffici comunali dell'organo straordinario.

Tale mutato atteggiamento ha interessato anche il settore della polizia municipale, ove sono state riscontrate alcune disfunzioni del servizio affidato.

È fondatamente ipotizzabile che tale condotta possa essere conseguenza di una certa azione intimidatoria esterna nei confronti del comandante del predetto servizio, finalizzata a condizionarne i comportamenti. In merito a tale circostanza la commissione straordinaria ha provveduto ad informare la competente procura della Repubblica.

Analogamente, un altro episodio esemplificativo del collegamento tra ambiti sociali portatori di interessi illeciti ed alcuni settori dell'apparato comunale è quello concernente il caso di un dipendente dell'ufficio tecnico comunale che si sarebbe attivato per favorire l'affidamento in sub appalto di un lavoro di manutenzione straordinaria ad una ditta locale di proprietà di un congiunto.

La commissione straordinaria ha avuto modo inoltre di constatare, nell'ambito degli stessi uffici comunali, un costante flusso di soggetti collegati ad ambienti malavitosi, al punto da rendere necessario l'istituzione di un servizio di controllo e monitoraggio dell'ingresso agli stessi uffici.

Affinché venga completato il processo di recupero del consenso della cittadinanza verso una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità, è necessario che l'organo straordinario di gestione porti a compimento il programma di risanamento intrapreso, con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, la situazione riscontrata nel comune di Burgio richiede, per consolidare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, a garanzia degli interessi primari della comunità locale e delle sue prerogative di libera determinazione e di rinnovamento al di fuori di condizionamenti malavitosi.

La proroga della gestione commissariale si rende altresì necessaria anche al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche, per la cui realizzazione sono richiesti ulteriori tempi tecnici, attese le garanzie di legalità e le cautele necessarie per scongiurare possibili interferenze di natura illecita in un territorio tradizionalmente caratterizzato dalla presenza di soggetti controindicati, in grado di controllare l'attività economico-amministrativa ed in ciò agevolati dagli stretti vincoli parentali e/o amicali, peraltro consueti in un centro di esigua consistenza abitativa.

La valutazione della situazione in concreto accertata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento e, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Burgio, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viste la citata relazione del prefetto di Agrigento, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Burgio (Agrigento) per il periodo di sei mesi.

Roma, 4 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01304

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 2007.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2005.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2005 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 79.517.455,00 a fronte di 117.129 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 741.294,00 a fronte di 15.003 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2005, nella seguente misura:

€ 678,89 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

€ 49,41 per ogni rendita in vigore; per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 2007

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
FERRARO

07A01399

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2006.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Limitazione della risoluzione degli Accordi di programma, di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65% delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - Regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la «tabella F» delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7 - P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 — Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 19 gennaio 2000, e successive rimodulazioni, sottoscritto dal Ministero della salute e la regione Basilicata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli Accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'allegato *A* del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato Accordo di programma con la regione Basilicata, individua i seguenti importi:

€ 11.431.954,22 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005;

€ 7.430.770,24 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento);

€ 4.001.183,98 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312, della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli Accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'Accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato *A* del medesimo decreto, quale quota del 35 per cento;

Visto D.G.R. n. 940 del 26 giugno 2006 della regione Basilicata, trasmessa dalla regione Basilicata con nota prot. n. 140126/7202 del 27 giugno 2006, e la successiva D.G.R. n. 1195 dell'8 agosto 2006, con le quali, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la regione Basilicata ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 4.001.183,98, come specificati nell'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto;

Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Basilicata con le citate D.G.R. n. 940 del 26 giugno 2006 e n. 1195 dell'8 agosto 2006, sono coerenti rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato Accordo di programma con la regione Basilicata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 7.430.770.24;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'Accordo di programma con la regione Basilicata, sottoscritto in data 19 gennaio 2000, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 7.430.770.24.

Art. 2.

Per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a € 4.001.183,98, la regione Basilicata trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa agli interventi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, di cui all'allegato *A*, si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 264

ALLEGATO *A*

REGIONE BASILICATA

Interventi da finanziare con il 35% degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati (art. 1, comma 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Azienda	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato
A.O San Carlo di Potenza	Ospedale san Carlo di Potenza: lavori di costruzione nuovo padiglione per l'adeguamento delle degenze alle norme sull'accreditamento	€ 2.192.333,71
ASL n. 4 di Matera	Ristrutturazione edile impiantistico dei poliambulatori di Matera	€ 220.785,32
ASL n. 1 di Venosa	Completamento poliambulatorio in Rionero in Vulture	€ 190.000,00
ASL n. 1 di Venosa	Completamento poliambulatorio di Genzano di Lucania	€ 237.500,00
ASL n. 2 di Potenza	Progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi DSB nel comune di Anzi	€ 132.471,19
ASL n. 1 di Venosa	Completamento lavori di ristrutturazione, messa a norma degli impianti, adeguamento alle norme di sicurezza (626/94) e antincendio dello stabilimento ospedaliero	€ 1.028.093,76
	TOTALE	**€ 4.001.183,98**

07A01367

DECRETO 28 dicembre 2006.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza «Maneb», revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Maneb» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva maneb;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti maneb dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 giugno 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva maneb non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2 comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate dal 1° luglio 2006;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva maneb revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva maneb la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° luglio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti in cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti **maneb**, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 7 marzo 2006

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**005453**	DELTAMAN	10/10/83	Agrichimica Srl
2.	**001968**	MANEB 80	02/01/76	Chemia SpA
3.	**004583**	GRANFORZA	28/12/81	Chemtura Italy Srl
4.	**010528**	GRANOSAN	14/06/00	Chemtura Italy Srl
5.	**008097**	IDROLENE	09/11/92	Diachem SpA
6.	**000863**	MANEB 80 DIACHEM	18/01/73	Diachem SpA
7.	**007189**	CARIOSAN	03/07/87	Eurozolfi Srl
8.	**006225**	GERMISAN	18/04/85	Eurozolfi Srl
9.	**010790/PPO**	MANEB GIARDINO	11/04/01	Terranalisi Srl

07A01387

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dei Mondiali a squadre di scacchi «Torino 2006», nel valore di € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2006) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006, art. 2, comma 1;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso nell'anno 2006, un francobollo celebrativo dei Mondiali a squadre di scacchi «Torino 2006», nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta raffigura in grafica stilizzata, un mappamondo il cui globo terrestre è sostituito da una scacchiera. Completano il francobollo la leggenda «MONDIALI A SQUADRE DI SCACCHI TORINO 2006», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati.

Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a, tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01266

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo delle vittime della strage di Bologna, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2006), di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo commemorativo delle vittime della strage di Bologna nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta rappresenta, idealmente, lo squarcio provocato dall'esplosione della bomba collocata nella sala d'attesa di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna, il 2 agosto 1980; al centro è riportato il numero «26°», a ricordare gli anni trascorsi dalla strage. Completano il francobollo la leggenda «ANNIVERSARIO STRAGE DI BOLOGNA», le date «2 AGOSTO 1980» e «2 AGOSTO 2006», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01267

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 gennaio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2004 con il quale il Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato IX
Esteri metilici degli acidi grassi	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato XB Met A
Metodo multiresiduo per l'analisi di residui di antiparassitari: Acefate, Acrinatrina, Alaclor, Alfametrina, Ametrina, Amitraz, Atrazina, Azinfos-etile, Azinfos-metile, Benalaxil, Benfuracarb, Benomil, Bifentrin, Bitertanolo, Bromopropilato, Bromuconazolo, Buprimate, Butilate, Captafol, Captano, Carbaril, Carbendazim, Carbosulfan, Cicloato, Ciflutrina, Cipermetrina, Ciproconazolo, Clorobenzilato, Clorprofam, Cloropropilato, Clorpirifos-etile, Clorpirifos-metile, Clortal-dimetile, Clortalonil, Clozolinate, op-DDD, pp'-DDD, op-DDE, pp'-DDE, op-DDT, pp'-DDT, Deltametrina, Demeton-S-metile, Diazinone, Diclofention, Diclofluanide, Diclorvos, Difenconazolo, Difenilammina, Dimetoato, Diuron, Endosulfan-I, Endosulfan-II, Eptacloro, Eptacloro-epossido, Eptenfos, Esaclorobenzene, Esaconazolo, Esfenvalerate, Etiofencarb, Etion, Etofenprox, Etofumesate, Etoprofos, Etossichina, Fenamifos, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenitrotion, Fenpropatrin, Fention, Fenuron, Fenvalerate, Flufenacet, Fluvalinate, Folpet, Fonofos, Forate, Formotion, Fosalone, Fosfamidone, Furalaxil, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH (lindano), delta-HCH. Imazalil, Iprodione, Lambdacialotrina, Linuron, Malation, Metalaxil, Metamidofos, Metazaclor, Metidation, Metiocarb, Metobrumuron, Metolaclor, Metomil, Metoxyclor, Metoxuron, Metribuzin, Molinate, Monolinuron, Nuarimol, Ometoato, Oxadixil, Oxamil, Paration-etile, Paration-metile, Penconazolo, Pendimetalin, Permetrina, Pirazofos, Piridafention, Pirimicarb, Pirimifos-etile, Procimidone, Profam, Prometrina, Propazina, Propiconazolo, Propizamide, Propoxur, Protiofos, Quinalfos, Quizalfop-etile, Simazina, Simetrina, Tebuconazolo, Tebupirimifos, Teflutrin, Terbufos, Terbutilazina, Terbutrina, Tetraconazolo, Tetradifon, Tiabendazolo, Tiofanate-metile, Tolclofos-metile, Triadimefon, Triclorfon, Trifluralin, Vamidation, Vinclozolin	Rapporti ISTISAN 1997/23 Met C.2.3/C.4.2/C.4.3
Numero di perossidi	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato III

07A01248

DECRETO 25 gennaio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2004 con il quale il Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al pre-

sente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 13
Anidride solforosa libera, combinata, totale	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 25, paragrafo 2.3
pH	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 24
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 22
Alcol metilico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986, supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, Met B
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 9
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20ºC	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 1
Solfati	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 12, paragrafo 2
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 3, paragrafo 5.2
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 5, paragrafo 3.2

07A01249

DECRETO 7 febbraio 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili

nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, (punto 196), degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

siccità dal 1° maggio 2006 al 30 settembre 2006 nelle province di Pavia, Como e Varese;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Pavia: dal 1° maggio 2006 al 30 settembre 2006,

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Albaredo, Albuzzano, Arena Po, Barbianello, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Casanova Lonati, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Filighiera, Lardirago, Linarolo, Marcignago, Mezzanino, Pavia, Pinarolo Po, Portalbera, Redavalle, Robecco Pavese, Rognano, Roncaro, San Cipriano, Santa Giuletta, Sant'Alessio con Vialone, Spessa Po, Stradella, Torre de' Negri, Torre d'Isola, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Verrua Po, Zerbo;

Como: siccità dal 1° maggio 2006 al 30 settembre 2006,

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Carbonate, Limido Comasco, Locate Varesino, Mozzate;

Varese: siccità dal 1° maggio 2006 al 30 settembre 2006,

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b)*, territorio dei comuni Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Bardello, Bedero Valcuvia, Besnate, Besozzo, Brebbia, Brissago Valtravaglia, Brunello, Busto Arsizio, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciano, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Cavara, Cislago, Clivio, Cocquio Trevisago, Cunardo, Cuvio, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Luvinate, Malgesso, Malnate, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Olgiate Olona, Origgio, Portovaltravaglia, Ranco, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Tradate, Travedona Monate, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A01400

DECRETO 7 febbraio 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, (punto 196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/0l), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 26 novembre 2005 al 27 novembre 2005 nella provincia di Perugia;

piogge alluvionali dal 26 novembre 2005 al 27 novembre 2005 nella provincia di Terni;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Umbria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Perugia: piogge alluvionali dal 26 novembre 2005 al 27 novembre 2005,

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3, in parte dei territori dei comuni di Assisi, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Gubbio, Magione, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Perugia, Pietralunga, Todi, Torgiano, Spoleto, Umbertide, Vallo di Nera;

Terni: piogge alluvionali dal 26 novembre 2005 al 27 novembre 2005,

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, in parte dei territori dei comuni di Acquasparta, Amelia, Montefranco, Narni, Otricoli, Sangemini, Stroncone, Terni.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A01401

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 febbraio 2007.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Belluno, di Padova e del Verbano-Cusio-Ossola.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Camere di commercio di Belluno, di Padova e del Verbano-Cusio-Ossola di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 26 gennaio 2007 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle Camere di commercio di Belluno, di Padova e del Verbano-Cusio-Ossola per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO
UFFICIO B2

Camera di commercio di Belluno

Settori di attività economica	Numero imprese	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di euro)
Agricoltura	2.181	2,4	51.565,00
Artigianato	5.930	23,1	653.090,27
Industria	2.084	32,0	1.099.814,59
Commercio	4.730	12,6	412.153,18
Cooperative	210	2,0	58.520,84
Turismo	2.473	10,3	400.895,42
Trasporti e spedizioni	684	4,0	299.002,91
Credito	327	1,6	159.656,47
Assicurazioni	281	0,6	32.083,77
Servizi alle imprese	1.780	9,2	641.608,16
Altri settori	481	2,4	81.390,02
Totale	21.161	100,0	3.889.780,63

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 31 dicembre 2005.

I dati relativi al valore aggiunto e all'indice di occupazione si riferiscono al 2004.

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.

Camera di commercio di Padova

Settori di attività economica	Numero imprese	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di euro)
Agricoltura	20.127	3,5	445.187,55
Artigianato	27.545	24,5	3.544.547,38
Industria	11.561	21,3	3.721.088,34
Commercio	30.166	17,0	2.815.152,66
Cooperazione	664	1,5	263.998,44
Turismo	5.041	5,4	807.462,60
Trasporti e spedizioni	4.848	6,0	1.706.872,52
Credito	1.766	2,3	847.803,01
Assicurazioni	1.240	0,7	157.552,88
Servizi alle imprese	16.854	14,7	3.296.304,25
Altri settori	2.532	3,3	528.129,04
Totale	122.345	100,0	18.134.098,67

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 30 giugno 2006.

I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2004 con l'eccezione del settore agricoltura per il quale l'indice di occupazione è riferito al 2003. Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative sono attribuite rispettivamente ai settori artigianato e cooperazione.

Le restanti unità locali non classificate sono attribuite ai diversi settori economici (ai netto di artigianato e cooperazione proporzionalmente al loro peso.

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.

Camera di commercio di Verbano-Cusio-Ossola

Settori di attività economica	Numero imprese	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di euro)
Agricoltura	814	1,7	11.104,44
Artigianato	5.061	24,1	372.248,88
Industria	1.899	22,8	476.554,45
Commercio	4.391	14,6	251.116,33
Cooperazione	244	3,5	69.297,62
Turismo	1.903	9,8	142.561,27
Trasporti e spedizioni	581	5,9	217.222,58
Credito	280	2,2	80.506,57
Assicurazioni	217	0,7	13.640,37
Servizi alle imprese	1.782	10,8	391.642,11
Altri settori	422	3,9	78.457,80
Totale	17.594	100,0	2.104.352,42

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 31 dicembre 2006.

I dati relativi al valore aggiunto e all'indice di occupazione si riferiscono al 2004.

07A01359

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Modifica della delibera n. 155/2005. (Deliberazione n. 149/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e poi trasfuso nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), che include, nell'ambito, del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», tra i «Sistemi stradali ed autostradali», i tre assi di collegamento Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Messina e Messina-Siracusa-Gela per i quali, unitariamente, indica un costo complessivo di 13.449,054 milioni di euro;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2004), con la quale questo Comitato — nel ripartire le risorse per le aree sottoutilizzate recate dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2002, n. 350 (FAS) — ha riservato 1.130 milioni di euro alla «manovra di accelerazione del Programma di infrastrutture strategiche nel Mezzogiorno», e vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato il suddetto importo di 1.130 milioni di euro, redigendo la graduatoria degli interventi eleggibili a finanziamento in relazione ad un indicatore complesso, calibrato anche sullo stato di «maturazione» del progetto;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), con la quale questo Comitato ha riservato — a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 — ulteriori 637,5 milioni di euro alla «manovra di accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche nel Mezzogiorno»;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245/2005) con la quale:

le risorse di cui al comma precedente, nonché l'85% di ulteriori 300 milioni di euro, già accantonati con la citata delibera n. 34/2005 e destinati genericamente al programma di accelerazione, sono stati finalizzati al finanziamento degli interventi indicati nell'allegato 1 alla delibera stessa e considerati eleggibili alla stregua di un indicatore analogo a quello già utilizzato per la formazione della graduatoria di cui alla delibera n. 21/2004, con la riserva di diversa destinazione in presenza di circostanze tali da compromettere, per qualcuno di detti interventi, il rispetto delle previsioni di spesa formulate;

le disponibilità residue ex menzionata delibera n. 21/2004 — quantificate in 252,84 milioni di euro e con successiva delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006) rettificate in 238,725 milioni di euro — sono state destinate al finanziamento degli interventi allocati alle posizioni successive alla 11ª nell'allegato A della medesima delibera, con il vincolo di sottoporre le relative istruttorie a questo Comitato entro il mese di ottobre 2005, pena automatica devoluzione delle risorse medesime al finanziamento degli interventi di cui all'alinea precedente;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 155 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2006), con la quale questo Comitato ha assegnato al soggetto aggiudicatore, ANAS S.p.A. un contributo massimo di 300.005.557,12 euro e di 150.122.702,84 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate, risorse di cui alla delibera n. 98/2005, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, rispettivamente, dal km. 47+800 al km 53+800 e dal km 222+000 al km 225+80;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 116 (*Gazzetta Ufficiale* n. 259/2006), con la quale questo Comitato, nell'assegnare all'ANAS S.p.A. un contributo per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del 4° megalotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ha previsto che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera, il Ministero delle infrastrutture

provveda a trasmettere un quadro complessivo dell'opera, riportando, per ciascun megalotto e per ciascuno degli altri lotti cui è articolata l'«Autostrada Salerno-Reggio Calabria», l'importo complessivo finanziato con l'indicazione delle relative fonti di copertura, le economie realizzate e la destinazione di ciascuna voce delle economie così determinate;

Vista la nota 27 ottobre 2006, n. 0015981, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sui lavori di adeguamento dell'«Autostrada Salerno-Reggio Calabria, dal km 47+800 al km 53+800 e dal km 222+000 al km 225+800», proponendo la modifica dei termini di cui ai punti 1.2, 1.3 e 2.3 della citata delibera n. 155/2005;

Considerato che la predetta delibera per entrambi gli interventi, rispettivamente al punto 1.2 e 2.2, demanda al Ministero istruttore di stabilire il contributo massimo definitivo, entro l'importo massimo indicato nella stessa delibera, in relazione agli esiti della gara allora in corso e pone a carico del soggetto aggiudicatore l'onere di trasmettere, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione della delibera medesima, il nuovo quadro economico al suddetto Ministero, chiamato, a sua volta, a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo;

Considerato che la suddetta delibera, rispettivamente al punto 1.3 e al punto 2.3, fissa in trenta giorni, sempre dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine per la consegna dei lavori e stabilisce che decorso tale termine, gli interventi sono considerati definanziati;

Considerato che, su richiesta del soggetto aggiudicatore, agli interventi in questione è stato assegnato, rispettivamente, il CUP: F22C04000000001 e il CUP: F11B04000220001;

Considerato che con nota 14 novembre 2006, n. 0016695, il Ministero delle infrastrutture si è impegnato a presentare una relazione esaustiva sullo stato di attuazione dell'intera autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Ritenuto che detta relazione debba riportare anche le previsioni dei tempi di ultimazione dei lavori di ammodernamento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

1.1 per quanto concerne l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km. 47,8 al km. 53,8;

che le condizioni dettate nella delibera n. 155/2005, richiamata in premessa, apparivano congrue con i risultati dell'istruttoria condotta dall'UVER che, riportando i dati forniti dal soggetto aggiudicatore, individuavano la possibile cantierabilità dell'opera a partire dal dicembre 2005, indicando quale sola condizione indispensabile l'ottenimento del finanziamento;

che più specificamente, in mancanza di diversa indicazione da parte del soggetto aggiudicatore, il termine per la consegna dei lavori, stabilito in trenta giorni dalla pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, era stato considerato rispettabile nel presupposto che le operazioni di immissione in possesso dei terreni e quelle di risoluzione delle interferenze fossero da ritenere comprese nelle incombenze dell'appaltatore;

che, per contro, con nota del 5 ottobre 2005, n. CDG-0100395-P, l'ANAS S.p.A ha rilevato l'impossibilità di rispettare le prescrizioni indicate in premessa, evidenziando che:

l'espletamento delle operazioni amministrative necessarie per l'acquisizione delle aree e per l'eliminazione dei sottoservizi è a proprio carico e l'appaltatore non è nelle condizioni di operare proficuamente senza il preventivo completamento di dette operazioni e può quindi rivendicare il rimborso dei danni derivanti da nulla o ridotta produzione, qualora gli fossero consegnati i lavori e a fronte di una successiva immediata sospensione dei medesimi;

il secondo classificato, nella graduatoria conseguente all'espletamento della gara per l'aggiudicazione dei lavori, ATI CMC - Oleandri (che aveva offerto un ribasso del 18,092%), ha proposto un primo ricorso al TAR del Lazio avverso l'aggiudicazione provvisoria, integrandolo, poi, avverso l'aggiudicazione definitiva e che l'udienza per la discussione della «sospensiva» fissata per il 25 ottobre 2006 è stata rinviata al 9 novembre 2006;

l'ANAS, pur se la «legge obiettivo» consente l'aggiudicazione in presenza di ricorsi proposti dai concorrenti esclusi, preferisce attendere almeno la sentenza del 1° grado di giudizio, prima di passare alla consegna dei lavori, sotto riserve di legge, ed alla stipula del contratto onde evitare aggravi finanziari in caso di soccombenza;

che il Ministero delle infrastrutture propone di determinare in quindici giorni, dal deposito della sentenza del TAR Lazio, il termine per trasmettere al predetto Ministero il nuovo quadro economico dell'intervento in questione e in sessanta giorni, sempre dal deposito della sentenza, il termine massimo entro cui procedere alla consegna dei lavori;

1.2 per quanto concerne l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 222 al km 225,8;

che con provvedimento del 17 luglio 2006, n. 73, l'ANAS ha provveduto, nelle more della pubblicazione della delibera n. 155/2005, all'aggiudicazione definitiva del lavoro all'ATI Carena - IRCES95;

che il 19 settembre 2006, la stessa Società, a seguito della pubblicazione della predetta delibera, ha consegnato le attività all'ATI aggiudicataria;

che, con la richiamata nota del 5 ottobre 2006, l'ANAS ha rilevato l'impossibilità oggettiva di rispettare le prescrizioni di cui alla delibera n. 155/2005 in quanto la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato si che la consegna dei lavori avviene dopo la redazione ed approvazione del progetto esecutivo;

che il Ministero delle infrastrutture sottolinea come, in relazione alla menzionata modalità attuativa, la dizione riportata nella delibera in questione sia da intendere riferita, come peraltro più esplicitamente si evince dal punto 3.1 del deliberato, alla «consegna delle attività», e per maggiore chiarezza propone di modificare la delibera stessa utilizzandola in luogo dell'espressione «consegna dei lavori»;

2. degli sviluppi successivi ed in particolare:

che nella riunione preparatoria alla presente seduta è stato ritenuto non coerente con la *ratio*, acceleratrice della «legge obiettivo» e con la finalità della manovra a carico del FAS fare decorrere i termini, per la trasmissione del nuovo quadro economico e per la consegna dei lavori per il primo lotto considerato nella presente delibera, dal deposito della sentenza del TAR Lazio;

che in ragione delle predette considerazioni si è condivisa l'opportunità di far decorrere detti termini dalla data di pubblicazione dell'adottanda delibera, rideterminando peraltro in trenta giorni il termine massimo per la presentazione del nuovo quadro economico dell'intervento in questione e in novanta giorni il termine entro cui procedere alla consegna dei lavori;

che si è ritenuto opportuno prevedere, per il secondo lotto, analogo trattamento in tema di presentazione del nuovo quadro economico dell'intervento in questione;

Delibera:

1. Modifica clausole delibera n. 155/2005 relative all'«Autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 47,8 al km 53,8».

1.1. Il punto 1.2 della delibera n. 155/2005, richiamata in premessa, dal rigo 3°, dopo il punto, è così modificato:

«A tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il nuovo quadro economico al suddetto Ministero, che, a sua volta, provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato».

1.2. Il punto 1.3 della delibera in questione è così sostituito:

«La consegna dei lavori, all'impresa risultata affidataria in base alla licitazione privata di cui «alla presa d'atto», dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato».

2. Modifica e interpretazione clausole delibera n. 155/2005 relative all'«Autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 222 al km 225,8».

2.1. Il punto 2.2 della delibera n. 155/2005, richiamata in premessa, dal rigo 3°, dopo il punto, è così modificato:

«A tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il nuovo quadro economico al suddetto Ministero, che, a sua volta, provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato».

2.2. La dizione «consegna dei lavori» di cui al punto 2.3 della delibera n. 155/2005 è da intendere quale «consegna delle attività», che questo Comitato prende atto essere avvenuta entro i previsti 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa, avvenuta il 24 agosto 2006.

3. Clausole comuni.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministero delle infratrutture, fermo restando l'onere relativo alla trasmissione del quadro finanziario di cui alla delibera n. 116/2006, provvederà a trasmettere, corredandola con le proprie valutazioni, una relazione esaustiva predisposta dall'ANAS in ordine allo stato di attuazione dei lavori di ammodernamento dell'intera autostrada Salerno-Reggio Calabria e che riporti anche le previsioni dei tempi di ultimazione dei lavori stessi.

Il Ministero delle infrastrutture sottoporrà detta relazione a questo Comitato.

Roma, 17 novembre 2006

Il Presidente delegato: PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 49

07A01298

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2007.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità del versamento del contributo delle forme pensionistiche complementari alla COVIP nell'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «COVIP»);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari (di seguito «decreto 252/2005»);

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e com-

plementare (di seguito «legge 335/1995») e in particolare l'art. 13, comma 2, che prevede che la COVIP sia finanziata mediante un apposito stanziamento di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che stabilisce l'integrazione del finanziamento della COVIP mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che incrementa il finanziamento in favore della COVIP previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 335/1995;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito «legge 266/2005») e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione, termini e modalità di versamento determinate dalla COVIP con propria deliberazione sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Viste le leggi finanziarie adottate dall'anno 2001 che hanno disposto una progressiva riduzione dello stanziamento a carico del bilancio dello Stato destinato alla COVIP;

Ritenuto che, in relazione al fabbisogno finanziario della COVIP per il 2007, all'ammontare del finanziamento pubblico, come risultante dall'art. 13, comma 2, della legge 335/1995, dall'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 16, comma 2, lettera *b)* del decreto 252/2005 e dalla legge 266/2005, e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2006, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2007 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2006;

Vista la deliberazione di questa Commissione del 13 dicembre 2006 con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 19 dicembre 2006, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle finanze il 19 dicembre 2006 e ricevuta il 20 dicembre 2006, con la quale è stato trasmesso lo schema del presente provvedimento;

Rilevato che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 266/2005 senza che siano state formulate osservazioni;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2007.

Art. 1.

Attivazione del contributo

1. A decorrere dall'anno 2007 è attivata l'integrazione del finanziamento della COVIP, mediante versamento annuale di contributi da parte delle forme pensionistiche complementari.

Art. 2.

Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all'articolo precedente è tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2006 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto 252/2005 e sottoposta alla vigilanza della COVIP.

Art. 3.

Misura del contributo

1. Per l'anno 2007, il versamento è dovuto nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2006.

Art. 4.

Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2007 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 3.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla COVIP.

Art. 5.

Pubblicazione

1. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

Roma, 30 gennaio 2007

Il presidente: SCIMÌA

07A01358

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento nel giorno 5 gennaio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendosi verificate delle interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica nel giorno sopra indicato, l'Ufficio provinciale di Agrigento non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 7 febbraio 2007

Il direttore regionale: IMBROGLINI

07A01464

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito di Marina

Con decreto 29 agosto 2006 al T.V. Spe (RN) Marino Francesco, nato a Bari il 9 dicembre 1968, è concessa una medaglia di bronzo al Merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Comandante della Compagnia di Marina "S. Marco" inquadrata nella Task Force "Eleven" operante in Iraq, nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia", ha assolto la sua funzione con straordinaria competenza, spirito di sacrificio e dedizione al servizio.

Nonostante la pressione di carattere operativo che ha accompagnato il suo impegno in tutta la regione di Dhi Qar, più segnatamente nella città di An Nasiriyah uno dei settori più critici e rischiosi, ha evidenziato diuturnamente spessore professionale elevatissimo e presenza continua, ponendosi quale validissimo ed intelligente collaboratore del Comandante di Battaglione.

Consapevole della delicatezza e dell'importanza della funzione assolta, ha dedicato ogni sua risorsa fisica ed intellettuale al servizio della Task Force, presentando in ogni circostanza l'unità alle sue dipendenze perfettamente addestrata ed in grado di assolvere in pieno, con straordinaria tempestività e con risultati di assoluto valore, tutte le complesse situazioni operative presentatesi.

Sempre alla testa dei suoi uomini, che spronava con la forza dell'esempio, ha agito con generosità e capacità professionale, riuscendo a coordinare, gestire e condurre, in maniera eccezionalmente efficace e con successo, delicatissime operazioni di elevata valenza operativa-militare. In queste circostanze si è distinto per fervore, tenacia e zelo, evidenziando approfondita e radicata conoscenza tecnico-procedurale, ammirevole attitudine al comando, doti di efficienza, rapidità e concretezza fuori del comune.

Grazie all'innato carisma ha rappresentato un limpido e solidissimo punto di riferimento per i propri uomini, riscuotendo il plauso incondizionato dei superiori diretti e non.

Splendida figura di Comandante e di soldato, chiarissimo esempio di virtù militari, che ha contribuito significativamente ad accrescere l'immagine della Task Force ed il prestigio della Marina Militare italiana in ambito internazionale».

An Nasiriyah (Iraq) 31 gennaio 2004 - 23 maggio 2004.

07A01397

Conferimento di onorificenza al valor Militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2005 è concessa la Medaglia d'Argento al Valor Militare al Tenente di Vascello Marino Francesco, nato a Bari, il 9 dicembre 1968, con la seguente motivazione:

«Comandante di compagnia di fanti di marina, al comando di un dispositivo a livello complesso minore incaricato di rinforzare la sede della CPA (Coalition Provisional Authority) in An Nassiriya, rimasta isolata e sottoposta a ripetuti ed intensi attacchi di mortai, armi contro carro ed automatiche nelle giornate dal 14 al 16 maggio 2004, dimostrava eccezionali doti di freddezza, coraggio e perspicacia nell'assolvimento del compito ricevuto. In particolare, incaricato di effettuare un'azione volta ad alleggerire la pressione dei miliziani sulla sede della CPA, veniva attaccato con razzi RPG 7 ed armi portatili che colpivano il mezzo sul quale viaggiava. Ferito lui stesso dalla vampata di un razzo contro carro e nonostante il violento ed incessante fuoco avversario, reagiva con freddezza, esponendosi ripetutamente dove più alto era il rischio e coordinando in maniera impeccabile le pedine tattiche poste ai propri ordini.

Riusciva pertanto a neutralizzare con azioni di fuoco mirate le sorgenti di fuoco avversarie. Successivamente, assolto il compito, ripiegava ordinatamente verso la sede della CPA. Durante il movimento veniva nuovamente più volte fatto segno a fuoco di armi automatiche e controcarro sui fianchi e sul tergo, ma riusciva sempre a mantenere con estrema freddezza e lucidità il controllo della sua

unità, coordinandone l'azione in maniera mirabile ed efficace. Nonostante la ferita rifiutava lo sgombero sanitario e decideva di rimanere con i propri uomini.

Figura nobilissima di Comandante, chiaro esempio di elette virtù militari, di non comune coraggio e di profonda umanità».

An Nassiriya, 16 maggio 2004.

07A01398

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Mido 2007», in Rho.

Con decreto ministeriale del 1º febbraio 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Mido 2007», che avrà luogo a Rho (Fieramilano) dal 4 al 7 maggio 2007.

07A01259

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vitrum 2007», in Rho.

Con decreto ministeriale del 1º febbraio 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vitrum 2007», che avrà luogo a Rho (Fieramilano) dal 3 al 6 ottobre 2007.

07A01260

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Nomina del Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 6 del 30 gennaio 2007, la dott.ssa Rosa Sabrina Carvelli, vice segretario generale, è stata nominata, con decorrenza 1º febbraio 2007, Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone, in sostituzione della dott.ssa Donatella Romeo.

07A01353

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-039) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.